



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 05/02/2026

Oggetto: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 2979/2025: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemilaventisei addì 05 del mese di febbraio alle ore 15:25, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

SQUERI FRANCESCO	SINDACO	Presente
BARONE CARLO SALVATORE	VICE SINDACO	Presente
MARZANI VALENTINA	ASSESSORE	Presente
MICHELI FRANCESCA	ASSESSORE	Assente
MISTRETTA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
RESTA VALERIA	ASSESSORE	Presente
TAVERNITI ACHILLE	ASSESSORE	Presente
ZUIN MASSIMO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 7

Totale Assenti 1

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SQUERI FRANCESCO in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 25/09/2025, è stata notificata (protocollo n. 37606) la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo per la Lombardia di Milano, sez. seconda n. 2979/2025, nel ricorso n. 1852/2021 R.G. che annulla la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 01/07/2021 e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;

Considerato che nella sentenza citata:

- il Collegio ha parzialmente accolto il ricorso promosso dal Consorzio Quartiere Affari, e si è soffermato unicamente sul primo motivo del ricorso principale, sostenendo che "La scheda urbanistica del comparto San Francesco, infatti, con riguardo alla "dotazione minima di aree e servizi generali", prevede "100% SLP e art. 20 delle NTA del PSA oltre quota standard pregresso (mq 45.000) monetizzabile anche parzialmente";
- il Collegio ha quindi accolto il primo motivo di ricorso principale, ritenendo assorbite tutte le altre censure;
- per il ricorso per motivi aggiunti, il TAR ha accolto le eccezioni sollevate nell'interesse del Comune, dichiarandolo "inammissibile per difetto di interesse, avendo ad oggetto un atto endoprocedimentale privo di efficacia concretamente lesiva, contenendo solo una valutazione preliminare di fattibilità del nuovo progetto";

Valutato che:

- il Comune intende proporre ricorso avverso la sentenza del T.A.R. n. 2979/2025 in quanto la stessa risulta lesiva di rilevanti interessi pubblici sottesi all'azione amministrativa oggetto di giudizio e non tiene adeguatamente conto dei principi di legalità, buon andamento ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 della Costituzione;
- l'impugnata decisione, infatti, finisce per comprimere l'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente, compromettendo la corretta gestione del territorio e l'equilibrato perseguimento degli interessi collettivi affidati alla cura dell'amministrazione comunale;
- sussiste, pertanto, un concreto e attuale interesse pubblico all'annullamento e/o alla riforma della sentenza impugnata, anche al fine di evitare effetti pregiudizievoli sull'azione amministrativa futura e di prevenire il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale idoneo a limitare senza motivazioni, almeno per una parte, l'autonomia decisionale della pubblica amministrazione;

Ritenuto che il presente ricorso è altresì volto a tutelare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Ente e non potendo l'amministrazione essere esposta a censure fondate su una lettura parziale o non coerente del contesto normativo e fattuale di riferimento. La riforma della sentenza del T.A.R. si rende quindi necessaria per ristabilire il corretto equilibrio tra tutela delle posizioni soggettive dei privati e la salvaguardia dell'interesse pubblico generale, che deve costituire il criterio guida dell'azione amministrativa

Dato atto delle valutazioni, in ordine all'esito del giudizio, come sopra riportate, che motivano la sussistenza dei presupposti per proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza in argomento e in considerazione del fatto che il comune non può sottrarsi alla difesa del proprio operato;

Dato atto che all'Ente in data 30/01/2026, (n.s. prot. n. 3895) è stato notificato ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte di Sportlifecity, per l'annullamento e/o riforma della medesima sentenza sopra citata;

Ritenuto pertanto che sussistano fondati e ragionevoli motivi di fatto e ragioni di diritto su cui basare il ricorso in appello avverso la sopracitata sentenza appellandosi al Consiglio di Stato, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni del Comune come sopra rappresentati;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa:

- 1 di costituirsi in giudizio per ricorso in appello presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo per la Lombardia di Milano, sez. seconda n. 2979/2025, pubblicata in data 24/09/2025 e relativa al ricorso TAR Lombardia n. 1852/2021 R.G.;
- 2 che il Dirigente competente provvederà all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione, nell'ambito delle risorse e degli obiettivi affidati dagli strumenti di programmazione dell'Ente;

La presente deliberazione stante l'urgenza per procedere con l'incarico legale e il deposito degli atti entro il 27/03/2025 viene dichiarata immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione espressa in forma palese, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
SQUERI FRANCESCO

II SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA